

FASCICOLO INFORMATIVO (Edizione Luglio 2017)

Mutui Prestiti e Servizi S.r.l. La invita a leggere con attenzione il presente Fascicolo Informativo, che ha l'obiettivo di farLe **conoscere i Suoi diritti** e gli **strumenti di tutela a Sua disposizione**, nonché di fornirLe dettagliate informazioni riguardanti la nostra società, le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio di mediazione creditizia, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali.

Il presente fascicolo si compone di due sezioni:

- sezione I – Informazioni sulle principali norme di trasparenza
- sezione II – Foglio informativo relativo al servizio di mediazione

Al fine di favorire la chiarezza delle informazioni contenute nel presente Fascicolo, riportiamo di seguito un Glossario per spiegare i termini tecnici più importanti e ricorrenti.

Si raccomanda una **lettura attenta** della documentazione anche precontrattuale sottoposta al cliente, **prima di effettuare qualsivoglia scelta o sottoscrivere accordi contrattuali**.

La invitiamo, inoltre, al fine di evitare qualsiasi malinteso, ad **accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività**, anche chiedendo evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto da Mutui Prestiti e Servizi Srl, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita).

GLOSSARIO

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Consumatore indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Mediatore Creditizio: il termine indica colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Finanziatore / Ente Erogante: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e successive modifiche.

Intermediario del credito: l'espressione indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività:

1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.

Supporto durevole indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Costo totale del credito: indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Tasso annuo effettivo globale o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Principali diritti della clientela

I diritti del cliente vengono di seguito riepilogati:

- 1. Avere a disposizione e asportare**, dai locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di **questo Fascicolo Informativo**. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Fascicolo Informativo medesimo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Nel caso di **offerta fuori sede** il mediatore creditizio **consegna** al Cliente il Fascicolo prima della conclusione del contratto di mediazione.
- 2. Ricevere** dal mediatore creditizio (nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltra all'ente erogante) **prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento** e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. In particolare, il cliente ha diritto a ricevere copia del **"Foglio Informativo"** relativo all'operazione di finanziamento offerta dai finanziatori, ovvero, nel caso di credito immobiliare ai consumatori (es mutuo ipotecario), il documento **"Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori"**.
- 3.** Nel caso di **credito immobiliare ai consumatori** di cui al Titolo VI – Capo I-bis del TUB, il finanziatore o il mediatore creditizio fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato **«Prospetto informativo europeo standardizzato»** (PIES). Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120-undecies, comma 1 del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o il mediatore creditizio debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato **«Prospetto informativo europeo standardizzato»** (PIES) se:
 - a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
 - b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato **«Prospetto informativo europeo standardizzato»** (PIES) precedentemente fornito.Il finanziatore o il mediatore creditizio fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
- 4.** Nel caso invece in cui il prodotto offerto rientri nell'ambito del cosiddetto **"credito ai consumatori"** di cui al Titolo VI – Capo II del TUB, gli obblighi di informativa pre-contrattuale sono assolti dal finanziatore o dall'intermediario del credito attraverso la consegna gratuita al cliente, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le **"Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"** (c.d. SECCI, acronimo di *Standard European Consumer Credit Information*), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all'allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Il modulo SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato.
- 5. Ottenere**, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una **copia completa del testo dell'eventuale mandato di mediazione creditizia** ovvero il solo **Documento di Sintesi** (a scelta del cliente). **La consegna della copia del mandato non impegna le parti alla stipula dello stesso**. Il diritto del cliente all'informativa precontrattuale **si estende** anche al **contratto di finanziamento idoneo per la stipula con finanziatori**, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltra all'ente erogante. La consegna di copia del contratto di finanziamento idoneo per la stipula potrebbe essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo). In alternativa, il cliente può scegliere la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, nonché di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

6. **Ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta**, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, **copia della documentazione inerente singole operazioni** da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. L'ottenimento della predetta documentazione può comportare l'esigenza di richiesta all'ente erogante (per i documenti inviati a quest'ultimo da parte del Mediatore) secondo le modalità precisate nella documentazione fornita al cliente.
7. **Recedere**, senza alcuna penalità, dall'eventuale mandato di mediazione creditizia, **entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi** dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio;
8. Adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Ragusa. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e può ottenere copia della corrispondente guida dal mediatore.

Strumenti di tutela del cliente

1. L'obbligo della **forma scritta del contratto di mediazione creditizia**. Una copia del contratto di mediazione deve essere consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore.
2. Al mandato di mediazione è unito un documento di sintesi, volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. La predisposizione del documento di sintesi non è obbligatoria nei casi in cui le condizioni contrattuali ed economiche più significative (tra cui quelle indicate nel Foglio Informativo riportate in sezione II) siano individuabili con chiara evidenza nella copia del testo contrattuale.
3. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, nonché quelle che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nel presente Fascicolo Informativa (sezione II). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo Fascicolo Informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.

Obblighi di comportamento cui i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia intitolato "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*" in vigore dal 1 ottobre 2015 (e successive modificazioni) e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 141/2010, in tema di adempimenti a carico dei mediatori creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla clientela, gli intermediari del credito:

1. Prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, forniscono le informazioni necessarie per **consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato**, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, consegnano al cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall'ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza che contiene tutte le informazioni utili al cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del cliente.
3. Prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta.
4. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente ed alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili.
5. Informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
6. Consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del cliente) dal cliente;
7. Non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del cliente ed a favore dell'intermediario del credito),



Procedure in casi di controversie

Mutui Prestiti e Servizi S.r.l. opera mediante l'ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità.

Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai nostri uffici, inviando reclamo scritto mediante lettera raccomandata R/R a *Mutui Prestiti e Servizi S.r.l. - Ufficio Reclami - Via Filippo Pennavaria 5 - 97100 Ragusa (RG)*, oppure all'indirizzo e-mail reclami@emmepiessse.it.

La Società provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati e curando quindi la risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

Per prevenire qualsiasi malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti dei dati forniti, quali ad esempio la variazione d'indirizzo o l'intervenuta modifica del rapporto di lavoro.

Naturalmente **l'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire**, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni a esso connesse, **il Foro di Ragusa**.

* * *

Mutui Prestiti e Servizi srl
Sede Legale:
Via Albani 5 - 20149 Milano
Fax 0039 02 36769551
info@pec.emmepiessse.it

Sede Amministrativa
e Operativa:
Via Filippo Pennavaria 5
97100 Ragusa
Tel/Fax 0039 0932244354

C. F. e P.IVA 06693920966
REA MI - 1908427
iscritta OAM n. MI70
Capitale Sociale versato:
euro 330.000,00 i.v.

mutui prestiti servizi

SEZIONE II – FOGLIO INFORMATIVO SUL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Informazioni sul mediatore creditizio

- Denominazione sociale: Mutui Prestiti e Servizi srl
- Capitale sociale 330.000,00 i.v.
- Codice fiscale e partita iva 06693920966 | REA MI1908427
- Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM al n M170 (verificabile all'indirizzo internet www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi)
- Sede legale : Milano, Via F. Albani 5
- Sede amministrativa e operativa: Ragusa, Via Filippo Pennavaria n. 5
- e-mail: info@emmegiessse.it
- sito web www.mutuiprestitiservizi.it

Caratteristiche dell'attività di mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia si esplica, ai sensi dell'art. 128-sexies comma 1 del Testo Unico Bancario (di seguito TUB), nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediazione creditizia, nonché le attività ad essa connesse e strumentali, è esercitata in via esclusiva, così come previsto dall'art. 128-sexies comma 3 del TUB, a condizione dell'ottenimento dell'iscrizione presso l'Elenco tenuto dall'Organismo di cui all'art.128-undecies del TUB.

L'attività di mediazione creditizia viene esercitata anche mediante il supporto di dipendenti e/o collaboratori in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall'art. 128-novies del TUB;

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di finanziatori, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

I mediatori creditizi indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la loro attività e, in particolare, se agiscono in qualità di mediatori convenzionati o non convenzionati.

Mutui Prestiti e Servizi Srl, debitamente abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge, veicola e propone direttamente o per il tramite della propria "rete di collaboratori" prodotti di finanziamento come di seguito indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui immobiliari, prestiti personali, prestiti finalizzati, prestiti chirografari, prestiti contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, leasing, carte revolving, prodotti assicurativi connessi ai precedenti.

Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono riportate (per quanto di nostro interesse):

- in parte nelle informazioni da noi proposte in questo documento;
- in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante al quale deciderà di appoggiarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita.
- in parte nella documentazione predisposta dall'Istituto, la Compagnia, o la Società che fornisce i prodotti accessori eventualmente proposti dal Mediatore.

Mutui Prestiti e Servizi Srl fornisce alla propria clientela, insieme all'informativa precontrattuale prevista dalle normative vigenti, l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari con i quali ha in essere una convenzione. L'importo degli eventuali compensi riconosciuti dai finanziatori o da terzi a Mutui Prestiti e Servizi Srl per i servizi prestati in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori sarà comunicato al cliente nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" secondo quanto stabilito dal Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori) del Testo Unico Bancario (TUB).

Quando Mutui Prestiti e Servizi Srl impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al cliente la documentazione relativa all'informativa precontrattuale relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, la Guida, ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale possono essere consultati.

Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutarla nella scelta è a Sua disposizione su richiesta presso i nostri uffici.

Rischi tipici dell'attività di mediazione creditizia

Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.

Condizioni economiche della mediazione creditizia

Compensi del Mediatore dovuti dal cliente: per il servizio svolto dal mediatore creditizio, potrà essere richiesto al cliente il pagamento di un compenso (provvigione) secondo quanto espressamente riportato nel contratto di mediazione creditizia negoziato e stipulato in forma scritta tra le parti.

La provvigione non potrà in ogni caso essere superiore al 4% dell'importo del finanziamento deliberato dalla Banca o dall'Intermediario finanziario.

L'eventuale provvigione dovuta, dovrà essere versata a mezzo assegno bancario intestato a Mutui Prestiti e Servizi Srl entro e non oltre la data di effettiva erogazione del finanziamento, ovvero al momento della stipula notarile.

In caso di rinuncia del Cliente alla stipula del contratto di finanziamento successivamente alla comunicazione di approvazione dello stesso da parte della Banca o Intermediario finanziario, il Cliente dovrà comunque riconoscere al Mediatore un corrispettivo proporzionale al tempo impiegato, che tenuto conto dell'attività espletata sino alla comunicazione di approvazione, sarà pari al 2% (due per cento) dell'importo del finanziamento deliberato.

Compensi del Mediatore dovuti dal finanziatore in presenza di convenzione per mutui:

Prodotti Mutui ING Bank	Compenso del mediatore percentuale da applicare sull'importo del mutuo erogato
Mutui per tutte le finalità ad eccezione dei mutui surroga	1,20%
Mutui surroga	0,80%
	Importo spese gestione pratica applicate (max € 2.000), al netto di €1000. Ad eccezione dei mutui surroga per i quali non sono previste spese gestione pratica
Prodotti Mutui Unicredit	Compenso del mediatore percentuale da applicare sull'importo del mutuo erogato
Mutuo Valore Italia - Tasso Finito -	0,30%
Mutuo Valore Italia Base	0,90%
Mutuo Valore Italia Più	1,10%
Mutuo Valore Italia Top	1,15%
Prodotti Mutui CheBanca!	Compenso del mediatore percentuale da applicare sull'importo del mutuo erogato

Mutui a spread standard con finalità Acquisto, Ristrutturazione Acquisto+Ristrutturazione, Rifinanziamento, Consolidamento, Liquidità	1,50%
Mutui a spread agevolato con finalità Acquisto, Acquisto+ Ristrutturazione	0,00%
Mutui catalogo spread diretto con finalità Acquisto, Ristrutturazione Acquisto+Ristrutturazione	Spese di istruttoria applicate (1,50% del mutuo erogato con minimo €750 e max € 2500) al netto di € 750
Mutui surroga Rata Protetta e Variabile con Cap	1,20%
Mutui Surroga a tasso variabile e tasso fisso	1,00%
Prodotti Mutui BNL	Compenso del mediatore percentuale da applicare sull'importo del mutuo erogato
Mutuo Ordinario	1,20%
Top Partner (codice convenzione 1900)	0,80%
Top Partner Plus (codice convenzione 2900)	1,00%
INPDAP (codice convenzione 2444)	0,60%
Mutuo 2 in 1	1,00%
Mutuo 2 in 1 Top Partner (codice convenzione 1900)	0,30%
Mutuo Unico	0,30%
Quasi Fisso	0,30%
Quasi Fisso Surroga (codice convenzione 3777- 3888)	0,20%
Trasformamutuo (codice convenzione 3777-3888)	0,80%
Prodotti Mutuo Banca di Credito Cooperativo di Roma	Compenso del mediatore percentuale da applicare sull'importo del mutuo erogato
Mutuo Fondiario	0,70%
	il pagamento del suddetto importo è s subordinato al regolare rimborso del mutuo

Mutuo Fondiario Surroga	0,50% il pagamento del suddetto importo è subordinato al regolare rimborso del mutuo
-------------------------	--

Spese: sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto, le spese assicurative a copertura dell'immobile e di perizia, se richieste dall'Ente erogante, nonché le spese notarili e le imposte.

Penali: il contratto di mediazione stabilisce le ipotesi al verificarsi delle quali il Cliente è tenuto a corrispondere al Mediatore una somma a titolo di penale ex art. 1382 c.c., pari all'1% (uno per cento) del capitale del finanziamento richiesto, e precisamente in caso di:

- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- violazione del patto di esclusiva.

Principali clausole contrattuali della mediazione creditizia

Tra le altre clausole previste dal contratto di mediazione creditizia di Mutui Prestiti e Servizi Srl si richiamano le seguenti.

Durata: 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile automaticamente per altri 90 (novanta) giorni, per una durata complessiva massima di 180 (centottanta) giorni, salvo disdetta

Diritto di esclusiva: l'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente al Mediatore in via esclusiva.

Diritto di recesso: il Cliente può recedere, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione a mezzo di lettera Raccomandata R/R, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo.

Disdetta: il Cliente ha diritto alla disdetta del contratto provvedendo, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del novantesimo ovvero del centottantesimo giorno dalla sottoscrizione, all'invio di una comunicazione scritta con conferma di ricevimento.

Nel caso di disdetta entro il novantesimo giorno dalla sottoscrizione il Cliente riconoscerà al Mediatore, a titolo di corrispettivo e rimborso spese per l'attività espletata fino a quel momento, un compenso pari a 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) dell'importo del finanziamento richiesto.

Nel caso di disdetta dopo il novantesimo giorno ma entro il centottantesimo giorno dalla sottoscrizione il Cliente riconoscerà al Mediatore, a titolo di corrispettivo e rimborso spese per l'attività espletata fino a quel momento, un compenso pari a 1,25% (unovirgolaventicinque per cento) dell'importo del finanziamento richiesto.

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto senza che il Mediatore abbia comunicato al Cliente l'approvazione della richiesta da parte dell'Ente erogante, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti; in tal caso nulla potrà venire addebitato al Cliente a qualunque titolo.

Le comunicazioni di disdetta vanno inviate alla sede operativa della Società in Via Filippo Pennavaria 5 - 97100 Ragusa (RG).

Foro competente: nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

Si raccomanda un'attenta lettura dell'intero testo del contratto di mediazione prima della sottoscrizione dello stesso.